

Rapporto

numero

data

Dipartimento

21 novembre 2012

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 24 giugno 2010 presentata nella forma
generica da Fabio Regazzi (ripresa da Carlo Luigi Caimi) per
l'elaborazione di una legge per l'esercizio della professione di
informatico**

1. OGGETTO DELL'INIZIATIVA

Con l'iniziativa in oggetto, ripresa dal collega Carlo Luigi Caimi, si chiede che il Consiglio di Stato sia incaricato di elaborare una *«legge per l'esercizio della professione di informatico ... che contenga requisiti minimi per l'ammissione all'esercizio (assicurazione, nessun debito, nessuna condanna, formazione minima) e le misure disciplinari (ammonimento, multa, sospensione dall'esercizio, revoca) in caso di contravvenzione di determinati obblighi»*.

L'iniziativista aveva preso lo spunto dall'episodio che aveva visto un informatico di una banca di Ginevra copiare e fornire alle autorità fiscali francesi dati sensibili di un numero assai elevato di clienti. Partendo dalla constatazione che un informatico, interno all'azienda o esterno, ha oggi accesso a tutti i dati, e vuoi intenzionalmente (per es. furto di dati), vuoi per negligenza (per es. cancellazione di dati per errato trattamento), può provocare ingenti danni sia alla ditta interessata, sia ai suoi clienti, sia ancora, in generale, alla collettività, esso aveva pertanto postulato l'adozione di una apposita normativa che disciplini l'esercizio di tale attività, sul genere di quelle che già oggi regolano altre *professioni sensibili ove è richiesta una determinata capacità e reputazione o, semplicemente, una adeguata copertura assicurativa*. In occasione della sua audizione in Commissione il collega Caimi ha fatto in particolare riferimento alla legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, sottolineando l'esigenza di sottoporre alla postulata regolamentazione gli informatici indipendenti risp. i titolari di aziende operanti in questo settore.

2. FORMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE NEL CANTONE TICINO

2.1

Come ha rilevato anche il collega Caimi in occasione della sua audizione, nel campo dell'informatica operano figure estremamente differenziate, tutte raggruppate sotto la generica denominazione di *informatico*, che vanno dall'operatore qualificato, dotato di una specifica formazione di livello accademico, al rivenditore di apparecchi informatici. Opportunamente il collega Caimi ha quindi delimitato la cerchia degli operatori da assoggettare alla postulata normativa come sopra indicato.

2.2

È utile segnalare che nel nostro Cantone sono a disposizione, nel settore dell'informatica, i seguenti - significativi - percorsi formativi riconosciuti (informazioni fornite dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport):

- Formazione professionale di base (secondario II)

Informatico/a AFC

Indirizzi:- supporto

- sviluppo applicazione
- tecnica dei sistemi

- Formazione professionale superiore (terziario B)

Esami professionali

Informatico/a in tecnica dei sistemi e delle reti TIC con attestato professionale federale (APF)

Informatico/a in sviluppo delle applicazioni TIC con APF

Informatico/a di gestione con APF

Mediamatico/a con APF

Esami professionali superiori

Informatico/a con diploma federale

Indirizzi:- Business Solutions

- Service and Technology Solutions

Scuole specializzate superiori - Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG)

Informatico/a di gestione dipl. SSS

- Formazione di grado terziario A

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Bachelor SUP di Ingegnere informatico/a

Master of Sciences in Informatics (in collaborazione con USI)

Indirizzi:- Applied Informatics

- Intelligent Systems

Master of Advanced Studies Library and Information Sciences

Certificate in Advanced Studies Digital Forensics

Università della Svizzera italiana (USI)

Bachelor in Scienze informatiche

Master of Advanced Studies in Informatics

Indirizzi:- Software Design

- Distributed Systems
- Intelligent Ssystems
- Embedded Systems Design
- Applied Mathematics and Computational Science
- Geometric and Visual Computing

Master of Sciences in Applied Informatics

Master of Sciences in Management & Informatics (in collaborazione con la Facoltà di Economia)

Master of Advanced Studies in Embedded Systems Design

Dottorato (Ph D.)

2.3

Va altresì rilevato che nel nostro Cantone vige un'apposita Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA), approvata il 24.03.2004 (che ha sostituito la previgente Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20.03.1990).

Tale legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (art. 1 cpv. 1).

In base alla medesima sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla legge, di ordine professionale (titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente, o da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente; iscrizione nel Registro [REG] A o B degli ingegneri e architetti; diritto acquisito), e personale (esercizio dei diritti civili; assenza di condanne penali per atti contrari alla dignità professionale; ottima reputazione; assenza di attestati di carenza beni e, negli ultimi 5 anni, di dichiarazioni di fallimento; assenza, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione), e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA) (art. 2 - 6).

L'autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti), e specifica segnatamente i gruppi professionali e i relativi campi d'attività per i quali abilita all'esercizio della professione, nonché il livello del titolo di studio (art. 8 cpv. 1 LEPIA, 3 RLEPIA).

I gruppi professionali sono architettura, ingegneria civile, tecnica e industria, acqua, aria e suolo (art. 4 RLEPIA).

In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge e partecipare effettivamente alla gestione dell'attività societaria (art. 3 cpv. 2 LEPIA, 5 RLEPIA).

Le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA (art. 3 cpv. 4 LEPIA, 5 RLEPIA).

Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della legge. Per coloro che provengono da Stati esteri l'esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla legge (art. 7 cpv. 1 e 2).

Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto a svolgere l'attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali (art. 17 cpv. 1)¹, ed è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati anche dai suoi collaboratori (cpv. 2).

La vigilanza sull'applicazione della legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono assicurati da una Commissione di vigilanza, formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall'OTIA (art. 18 cpv. 1 e 2).

Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con l'ammonimento, la multa fino a fr. 20'000.- (in caso di recidiva, fino a fr. 100'000.-) o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni nel Cantone (art. 19).

Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell'autorizzazione ad esercitare le professioni o come iscritto all'Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l'impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.- (in caso di recidiva, fino a fr. 100'000.-) (art. 24).

3. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1

Premesso quanto sopra, occorre ricordare che ogni restrizione della libertà economica (art. 27 Cost. fed., 8 cpv. 2 lett. i Cost. cant.) deve essere sorretta da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. fed., 8 cpv. 3 Cost. cant.).

3.2

Pure occorre ricordare che secondo la Legge federale sul mercato interno (LMI), del 06.10.1995, ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera è garantito l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1).

Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2). La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, si assicurano che le loro prescrizioni e decisioni in materia di esercizio di attività lucrative salvaguardino i diritti menzionati nel cpv. 1 (cpv. 2). L'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell'offerente (cpv. 3). Chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del

¹ In particolare osservare l'obbligo di discrezione e il segreto professionale e d'ufficio; definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti; adempiere al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d'imposta alla fonte; rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni; osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione; non prestarsi a fare da prestanome; ecc. (art. 17 cpv. 1).

territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio (cpv. 4). Nell'applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono considerate equivalenti (cpv. 5). Se, riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un'autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o autorizzato l'accesso al mercato, questa sua decisione vale in tutta la Svizzera (cpv. 6).

Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni sono ammissibili soltanto se si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e sono conformi al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1).

Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti; il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione; la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (cpv. 2).

Le restrizioni ammissibili non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali (cpv. 3).

I certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio di un'attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione, a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l'art. 3 (art. 4 cpv. 1). Se il certificato di capacità adempie solo in parte le condizioni richieste nel luogo di destinazione, l'interessato può provare di aver acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione o di un periodo di pratica svolti altrove (cpv. 3).

3.3

Premesso tutto quanto sopra, la Commissione non misconosce le preoccupazioni sollevate nell'iniziativa. Ritiene non di meno eccessiva l'adozione di un'apposita legge che disciplini l'esercizio dell'attività di informatico.

3.4

Innanzitutto essa rileva che alcune disposizioni di diritto federale permettano già di contenere alcuni dei rischi paventati dall'iniziativa.

Questa cita già gli art. 143² e 143bis³ del Codice penale (CPS), che sanzionano l'acquisizione illecita di dati risp. l'accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati.

² Art. 143

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

³ Art. 143^{bis}

¹ Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

A sua volta la Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), del 19.12.1986, che qualifica di sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (art. 2), reprime, civilmente e penalmente, i metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti⁴.

È indubbio che, come pure sottolineato dal collega Caimi, un sistematico ricorso ai mezzi offerti da detta legge risp. una sua corretta applicazione permetterebbero già di limitare ulteriormente, e in modo sostanziale, i rischi paventati nell'iniziativa.

3.5

Non di meno la Commissione, tenuto conto della cerchia di operatori cui il collega Caimi si riferisce, ritiene, a tutela anche dei percorsi formativi offerti specificatamente nel nostro Cantone, che le questioni sollevate meritino un approfondimento da parte del Consiglio di Stato. In questo senso essa ritiene in particolare che vada verificata la possibilità di se del caso implementare la già vigente normativa sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto, in modo tale assoggettarvi concretamente l'esercizio dell'attività (o di alcune attività) di "ingegnere informatico". Tale normativa sottopone infatti le attività contemplate alle condizioni e regole postulate dall'iniziativa (requisiti professionali minimi di studio; requisiti personali in ordine all'assenza di situazioni di insolvenza risp. di condanne lesive della dignità professionale; regime disciplinare in caso di violazione delle norme professionali; regime penale per terzi; ecc.); in tale ambito si tratterà di verificare segnatamente se non sia opportuno estendere i gruppi professionali risp. ancora i campi di attività definiti dalla normativa vigente; come pure, eventualmente, istituire, in generale, un sistema di assicurazione obbligatoria per i danni causati nell'esercizio della professione.

Il Consiglio dell'OTIA, interpellato informalmente dal relatore, ha peraltro già comunicato di condividere l'opportunità di un siffatto approfondimento, cui ha dato la propria disponibilità.

IV. CONCLUSIONI

Per i suesposti motivi, la Commissione della legislazione invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere parzialmente l'iniziativa, ai sensi di quanto esposto nel precedente p.to 3.5.

Per la Commissione della legislazione:

Luca Beretta Piccoli, relatore

Agustoni (con riserva) - Celio - Corti - Galusero - Ghisolfi -

Giudici - Gysin - Mellini - Paparelli (con riserva) - Pedrazzini -

Rückert (con riserva) - Stojanovic (con riserva) - Viscardi

⁴ In particolare chi dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza (art. 3 cpv. 1 lett. b); si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali (lett. c); si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri (lett. d); paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza (lett. e); offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti (lett. f); inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta (lett. g); pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi (lett. h); inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni (lett. i), ecc.